

Protocollo fra il Tribunale Ordinario di Roma - Sezioni Lavoro e l'Ordine degli Avvocati di Roma, con l'assistenza delle associazioni specialistiche AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani - Sezione Regionale del Lazio e APL -Avvocati per il Lavoro, per lo svolgimento delle udienze di lavoro tramite collegamento da remoto e tramite trattazione scritta, ai sensi degli artt. 83, commi 5 e 7, lett. f) e lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e 36 decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

Il Presidente Coordinatore dell'Area Lavoro del Tribunale ordinario di Roma

e

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma,

(con l'assistenza delle associazioni specialistiche AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani - Sezione Regionale del Lazio e APL -Avvocati per il Lavoro)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI - ROMA
04 MAG. 2020
Prot. N. 9638

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

- visto, in particolare, l'art. 83, comma 7, d.l. cit., che alla lettera f) dispone:

"la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"

e alla lettera h) dispone:

"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

- letti i provvedimenti DGSIA del 10 e del 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

- *letta* la delibera prot. n. 186/VV/2020 in data 26 marzo 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura recante *"Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte"*, che raccomanda la stipulazione di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo oppure modalità condivisa della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta;
- *viste* le proposte di protocollo per udienze civili tramite collegamento da remoto e per udienze civili tramite trattazione scritta, allegata alla predetta delibera prot. n. 186/VV/2020 del 26 marzo 2020;
- visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 20 aprile 2020, prot. n. 5273, con cui sono state adottate le misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 ed i relativi allegati (*"Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo 16 aprile – 30 giugno 2020"* e *"Protocollo fra il Tribunale ordinario di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto e tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) e lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"* stipulato il 9 aprile 2020);
- *considerato* che il citato provvedimento del 20 aprile 2020, prot. n. 5273, consente l'adozione di ulteriori disposizioni con protocolli sezionali stipulati tra il presidente della singola sezione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in ragione della peculiarità delle controversie trattate;
- *ritenuto* opportuno adottare – ferme le misure già assunte dalla Presidenza del Tribunale – alcune ulteriori misure che appaiono appropriate alle peculiarità dei riti lavoristici, per il solo periodo emergenziale;

convengono quanto segue

Disposizioni generali

- a. Dato il numero massimo di procedimenti che possono essere trattati in ciascuna udienza – secondo quanto stabilito con provvedimento del Presidente Coordinatore dell'Area Lavoro del 27 aprile 2020, in forza della delega attribuita ai presidenti di sezione con il provvedimento del Presidente del Tribunale del 20 aprile 2020 (paragrafo D – Contingentamento della cause da trattare) – il giudice, con congruo anticipo rispetto alla data fissata, individua – tenendo conto della natura delle controversie e secondo l'ordine indicativo di priorità indicato nel citato

provvedimento del 27 aprile 2020 – quelli che saranno trattati secondo una delle modalità previste e dispone il rinvio dei rimanenti a data successiva al 30 giugno 2020.

b. Ove emerga possibilità conciliativa, i procuratori delle parti, mediante istanza congiunta depositata telematicamente, chiedono fissazione di udienza per la comparizione personale delle parti. Il giudice fissa tale udienza nel tempo più breve possibile, compatibilmente con le esigenze di osservanza delle misure di sicurezza igienico-sanitaria. Ove possibile, i procuratori si muniscono di procura anche sostanziale.

A) Modalità di svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto.

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a dieci giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso. Il provvedimento recante le indicazioni per la partecipazione all'udienza da remoto – qualora il rito, la materia e lo specifico giudizio lo consentano – potrà costituire parte integrante del decreto di fissazione o di differimento dell'udienza (ad esempio, per i decreti ex artt. 415, comma secondo, c.p.c.; 669 *sexies* c.p.c.), così come del provvedimento di rinvio dell'udienza o di prosecuzione del giudizio.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. I procuratori delle parti indicheranno nei rispettivi atti di costituzione in giudizio oppure depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

4. Il provvedimento del giudice indicato ai punti 1 e 2 è redatto in base al modello *standard* predisposto dal gruppo di lavoro “*modelli Consolle CSM/DGSIA/CNF*”, pubblicato sul sito *internet* del Consiglio Superiore della Magistratura nello spazio denominato “*Emergenza Covid-19*”, opportunamente adattato ove necessario.

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati.

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e al pubblico ministero, ove prevista la sua partecipazione, e a inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.

7. Gli avvocati potranno presentare eventuali istanze, redatte secondo i modelli uniformi predisposti dal Consiglio Nazionale Forense, per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 18/2020 oppure per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

8. Con istanza congiunta dei difensori, da depositarsi almeno sette giorni prima dell’udienza, contenente l’espressa rinuncia di entrambi alla comparizione delle parti, potrà essere chiesto al giudice designato alla trattazione delle udienze che richiedano tale comparizione (ad es. le udienze *ex art. 420 c.p.c.*) di procedere allo svolgimento dell’udienza da remoto, eventualmente differendola, non oltre sessanta giorni, ove possibile, dalla data dell’udienza già fissata. Ove il Giudice ritenga necessaria la comparizione personale delle parti, al fine di esperire il tentativo di conciliazione e di dar corso all’interrogatorio libero, disporrà espressamente la convocazione personale anche delle parti, da remoto, come è già previsto dall’art. 83, comma 7, lettera *f*), D.L. 18 del 17 marzo 2020, ovvero nell’aula di tribunale, con l’osservanza delle misure di sicurezza igienico-sanitaria, all’udienza che sarà fissata entro il termine più breve possibile. Ove invece la detta comparizione non sia ritenuta necessaria, il Giudice può disporre anche la trattazione scritta.

Svolgimento dell’udienza da remoto.

Nel verbale d’udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale oppure scritta per il praticante abilitato, *ex art. 14, comma 2, legge n. 247/2012*) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il

collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti procuratori));

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento;
4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio per dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il cancelliere, utilizzando la "*console d'udienza*" potrà curare anche la verbalizzazione;
6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in *console*, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzarne successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul processo civile telematico; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della *chat* o di altro strumento di condivisione dei testi;
7. in caso di malfunzionamenti o di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
9. il giudice darà lettura del verbale d'udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore e del verbale in *console* nel corso dell'udienza stessa;
10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice

interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio) e indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del provvedimento, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

B) Modalità di svolgimento delle udienze civili tramite trattazione scritta.

Attività preliminari all'udienza.

1. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lettera h), d.l. n. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando alle parti congruo termine per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuale ulteriore termine per repliche. Il provvedimento sarà redatto in base al modello *standard* predisposto dal gruppo di lavoro "modelli Consolle CSM/DGSIA/CNF", pubblicato sul sito *internet* del Consiglio Superiore della Magistratura nello spazio denominato "Emergenza Covid-19", opportunamente adattato ove necessario.

2. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e a inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

3. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di svolgimento delle udienze civili, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria.

Per le cause per le quali sia già fissata l'udienza ex art. 420 c.p.c., in considerazione dell'esigenza di fissare i termini per la trattazione scritta in applicazione dell'art. 1 che precede, al fine di garantire l'effettivo termine a difesa tra la costituzione in giudizio del convenuto e la data dell'udienza, dopo la costituzione del convenuto, l'udienza dovrà essere differita d'ufficio di almeno dieci giorni e, ove possibile, di non più di venti; identico provvedimento dovrà essere adottato in tutti i casi nei quali l'udienza sia immediatamente successiva al deposito di un atto difensivo o di un documento per il quale risulti concesso, *ex lege* o con precedente provvedimento del giudice, un termine a ritroso rispetto a detta udienza.

4. L'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato, fuori udienza, il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

5. Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1 e adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

6. I difensori depositeranno in via telematica nei termini assegnati ai sensi del punto 1 note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es.: istanza di ammissione delle prove richieste; richiesta di decisione della causa; precisazione delle conclusioni; ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato.

In caso di assegnazione di termini differenziati, nelle note di trattazione scritta depositate nel secondo termine, le parti potranno formulare soltanto istanze e conclusioni in replica a quelle articolate dalla controparte nel primo termine.

L'omesso deposito di note di trattazione scritta da parte di una delle parti e comunque l'omesso richiamo ad istanze e conclusioni già formulate nell'atto introduttivo non possono essere intesi quale rinuncia alle stesse.

7. Il giudice, in presenza, nelle note di trattazione scritta, di nuove istanze o eccezioni o della richiesta di produzione di nuovi documenti, ove tali deduzioni non siano ritenute *prima facie* inammissibili e/o irrilevanti, dovrà assegnare alle altre parti nuovo termine per replica e per la formulazione di eventuali nuove istanze anche in prova contraria. In tale ipotesi, il deposito delle note di trattazione scritta nel primo dei termini assegnati dal giudice è necessario e sufficiente al fine di ritenere realizzata la partecipazione all'udienza della parte rappresentata.

Ove, a fronte della "nota di trattazione scritta" avversaria, dovesse risultare necessario svolgere dichiarazioni e contestazioni, le parti potranno: chiedere la comparizione in udienza oppure lo svolgimento dell'udienza da remoto, ovvero depositare brevissime note difensive, utilizzando il sistema NOTE D'UDIENZA oppure inviando un preverbale che diverrà, nel contraddittorio e sotto la direzione del giudice, verbale d'udienza e che potrà essere inoltrato telematicamente nel fascicolo con indicazione ATTO GENERICO – ATTO NON CODIFICATO – ALTRO ATTO.

8. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo cartaceo il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in

precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul processo civile telematico.

9. Nelle cause per le quali il giudice abbia disposto la trattazione scritta, alla prima udienza i difensori partecipano attraverso il deposito delle note di trattazione scritta, fatta salva la facoltà di richiedere al giudice la successiva presenza delle parti personalmente allo scopo di coltivare ipotesi conciliative con l'ausilio dell'autorità giudiziaria laddove ve ne siano concretamente le condizioni oppure qualora tale presenza sia ritenuta necessaria, in relazione alla natura ed all'oggetto della controversia, ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio libero.


Disposizione finale

Nel caso in cui intervengano modifiche del provvedimento del Presidente del Tribunale del 20 aprile 2020, prot. n. 5273, incompatibili con quanto contenuto nel presente protocollo, le stesse si intenderanno automaticamente recepite.

Roma, 4 maggio 2020.

Il Presidente Coordinatore delle Sezioni Lavoro
del Tribunale Ordinario di Roma

dott. Antonio Maria Luna



Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma

avv. Antonino Galletti

